

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1711)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi

ONOREVOLI SENATORI. — Al fine di sottoporre la fabbricazione, la circolazione ed il commercio delle armi da fuoco, delle munizioni e degli esplosivi ad ulteriori rigorosi controlli anche di natura fiscale è stata ravvisata la necessità di istituire su detti prodotti una imposta di fabbricazione.

L'istituzione dell'imposta consente di assoggettare i cennati prodotti a tutto il mi-

nuzioso sistema di vigilanza, accertamenti e verifiche normalmente previsto dalle norme fiscali relativamente alle merci oggetto d'imposta di fabbricazione.

È da sottolineare che la disciplina fiscale della nuova imposta è preordinata in modo da non apportare alcuna modifica alle disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia di fabbricazione, lavorazione, depo-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sito, commercio, circolazione e detenzione dei ripetuti prodotti, ragion per cui, ferme restando in ogni caso le richiamate disposizioni di pubblica sicurezza, le norme fiscali vengono ad integrare dette disposizioni nell'intento di realizzare un quadro normativo per quanto possibile coordinato.

Il sistema di controllo fiscale è, in sintesi, basato:

per quanto riguarda la fabbricazione: sulla vigilanza finanziaria permanente delle fabbriche, sottoposte al regime delle licenze di esercizio e della dichiarazione di lavoro;

per quanto concerne la circolazione: sul preventivo rilascio da parte dei competenti organi della bolletta di legittimazione, unico documento che legittima il trasporto dei prodotti assoggettati a tributo;

relativamente al commercio: sulla emissione, da parte del venditore esercente o del cedente, di un certificato di cessione che deve accompagnare il prodotto ed essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo.

Il provvedimento stabilisce le sanzioni penali per tutte le violazioni alle prescrizioni fiscali, sanzioni che risultano di massima aggravate stante la particolare pericolosità della materia imponente.

Norme transitorie, infine, disciplinano, tra l'altro, l'impiego di documenti commerciali sostitutivi delle bollette fiscali previste, fino a quando sarà provveduto alla istituzione degli appositi modelli ufficiali.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.

Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 9 luglio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi, sulle munizioni e sugli esplosivi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

È istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni nonché sugli esplosivi nella misura appresso indicata:

A) Armi da fuoco, lunghe:

| | |
|--|------------|
| 1) portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare | L. 100.000 |
| 2) comuni a canna rigata, per ciascun esemplare | » 50.000 |
| 3) comuni a canna liscia, per ciascun esemplare | » 10.000 |
| 4) comuni a canna rigata calibro 22 lungo e corto, a canna liscia calibro « flobert », per ciascun esemplare | » 10.000 |

B) Armi da fuoco, corte:

| | |
|--|-----------|
| 1) da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare | » 100.000 |
| 2) comuni, per ciascun esemplare | » 10.000 |
| 3) comuni a canna rigata calibro 22 corto e lungo, a canna liscia calibro « flobert », per ciascun esemplare | » 10.000 |

| | |
|---|----------|
| C) Armi ad aria compressa od a gas, lunghe o corte, per ciascun esemplare | » 10.000 |
|---|----------|

D) Canne per armi da fuoco:

| | |
|---|-----------|
| 1) per le armi di cui alle precedenti lettere A/1 e B/1, per ciascuna canna | » 100.000 |
|---|-----------|

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | |
|--|----|--------|
| 2) per le armi di cui alla precedente lettera A/2, per ciascuna canna | L. | 50.000 |
| 3) per le altre armi indicate nelle precedenti let- tere A), B) e C), per ciascuna canna | » | 10.000 |
| <i>E) Munizioni:</i> | | |
| 1) relative alle armi indicate nelle precedenti let- tere A/1, A/2, B/1 e B/2, per ciascun pezzo | » | 5 |
| 2) relative alle altre armi indicate nelle precedenti lettere A) e B), per ciascun pezzo | » | 1 |
| <i>F) Polveri da sparo, al kg.</i> | » | 200 |
| <i>G) Esplosivi preparati, al kg.</i> | » | 100 |
| <i>H) Micce e cordoni detonanti, al metro</i> | » | 5 |
| <i>I) Inneschi e capsule detonanti, per ciascun pezzo</i> | » | 1 |
| <i>L) Detonatori, per ciascun pezzo</i> | » | 10 |
| <i>M) Qualsiasi congegno portatile micidiale che uti- lizza la deflagrazione della polvere da sparo, per ciascun esemplare</i> | » | 10.000 |

Sono esenti dall'imposta o sovrimposta tutti i prodotti elencati nel precedente comma quando sono destinati alle forze armate, ai corpi di polizia e ad altre amministrazioni dello Stato.

Le esenzioni sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

Ai fini della classificazione fiscale dei prodotti indicati nel precedente articolo 1 si tiene conto delle norme di pubblica sicurezza vigenti in materia, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti di cui al precedente articolo 1, di provenienza estera, sono definite secondo la procedura stabilita dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il perito designato dal capo della dogana ai sensi dell'articolo 65 del predetto testo unico deve essere un ufficiale della direzione di artiglieria, competente per territorio.

I collegi consultivi compartimentali ed il collegio consultivo centrale dei periti doganali, quando sono chiamati a pronunciarsi sulla classificazione dei prodotti di cui al precedente articolo 1, devono essere integrati da due esperti designati uno dal Ministero dell'interno e l'altro dal Ministero della difesa.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le controversie sulla classificazione dei prodotti suindicati di produzione nazionale le attribuzioni del capo della dogana sono esercitate dal capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 3.

Chiunque intenda fabbricare i prodotti di cui all'articolo 1 deve farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della circoscrizione almeno sessanta giorni prima di iniziare la lavorazione.

L'ufficio tecnico, ricevuta la denuncia e verificati gli impianti, rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura fissa di lire cinquantamila.

La licenza è valida per l'anno solare per il quale viene rilasciata, per lo stabilimento e per la ditta in essa indicati. A richiesta del fabbricante, da effettuarsi entro il mese di gennaio, è consentita la proroga della validità della licenza per gli anni successivi a quello dell'emissione previo pagamento del diritto di lire cinquantamila.

Per le imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, il diritto di licenza è stabilito nella misura di lire diecimila.

Ogni modificazione agli impianti deve essere preventivamente approvata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione deve dieci giorni prima presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione di lavoro.

Art. 4.

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti alla vigilanza finanziaria permanente. Tuttavia l'Amministrazione finanziaria, ove lo ritenga opportuno, può prescrivere che tale vigilanza sia effettuata in modo saltuario.

L'Amministrazione ha facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire verifiche e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli, di ordinare, a spese del fabbricante, le opere e di prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali, compresa idonea recinzione fiscale.

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali necessari per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla loro attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile. Lo stesso fabbricante dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno indicati.

Il fabbricante ha l'obbligo di tenere regolarmente i registri che gli saranno prescritti dall'Amministrazione la quale ha facoltà di ispezionare tutte le registrazioni e le contabilità da lui tenute per il regolare esercizio dell'industria.

Le spese per la vigilanza fiscale, esercitata per l'applicazione del presente decreto, sono a carico delle ditte interessate.

Art. 5.

I prodotti finiti devono essere accertati per quantità e per qualità e sono estratti dalle fabbriche e dai depositi soggetti a vigilanza fiscale previo pagamento del tributo o, nei casi consentiti, con bolletta di cauzione.

I prodotti di cui all'articolo 1 devono circolare con apposita bolletta di legittimazione.

Per i prodotti di cui alle lettere A), B), C), D) ed M) dell'articolo 1, venduti al dettaglio o comunque ceduti ad utilizzatori privati, deve essere rilasciato un certificato di cessione.

I prodotti di cui alle lettere E), F), G), H), I) ed L) dell'articolo 1 devono essere presentati all'accertamento in apposite confezioni la cui chiusura deve essere assicurata con speciali contrassegni di Stato.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilirà le norme per la emissione e la conservazione delle bollette di legittimazione e del certificato di cessione, determinando i relativi modelli, nonché le norme per la distribuzione, custodia e applicazione dei contrassegni di Stato, precisandone le relative caratteristiche.

Sui prodotti di cui all'articolo 1 che siano esportati è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

Se i prodotti sono esportati dopo che è stato assolto il tributo la restituzione dell'imposta è accordata sotto la osservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione finanziaria.

Il diritto all'abbuono o alla restituzione si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di uscita.

Per le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono obbligatori la visita doganale ed il riscontro della guardia di finanza.

Art. 6.

Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al cinque per cento della imposta corrispondente alla quantità di massima di prodotti di cui all'articolo 1 che intende detenere nei locali di fabbrica.

Resta salva l'applicazione della disposizione dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Art. 7.

Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono mediante atto di ingiunzione al quale può farsi opposizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data dell'eseguita notificazione.

L'azione per il recupero dei crediti erariali si estingue quando siano trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento, ove non ricorra il caso di frode.

Il diritto alla percezione dell'imposta si prescrive in trenta anni in caso di frode e rimane integro anche se nel frattempo siasi prescritta l'azione penale.

La prescrizione dell'azione per il recupero dell'imposta è interrotta quando venga esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, che definisce il giudizio penale.

Il credito dello Stato per l'imposta prevista dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro credito, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprietà di terzi.

Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.

Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Art. 8.

Nel caso di distruzione o di perdita dei prodotti di cui all'articolo 1 esistenti nei magazzini di fabbrica o in quelli gestiti in regime di deposito doganale privato, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine che colpisce i prodotti stessi, quando sia provato che la perdita o la distruzione è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.

Art. 9.

Chiunque fabbrica i prodotti previsti dall'articolo 1 del presente decreto senza la licenza fiscale prescritta dal precedente articolo 3 è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette, relativamente ai prodotti di cui all'articolo 1, contrabbando ai sensi delle disposizioni previste dal titolo VII, capo I, del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e chiunque esporta gli stessi prodotti senza osservare le vigenti norme doganali.

Chiunque fabbrica i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto senza preventiva dichiarazione di lavoro o in modi e tempi diversi da quelli indicati nella stessa dichiarazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Il fabbricante che apporta qualsiasi modificazione agli impianti denunciati ai sensi del precedente articolo 3, senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, è punito con le stesse pene previste nel comma precedente.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a dieci milioni.

Chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto senza bolletta di legittimazione, nei casi in cui sia prescritta, o con bolletta scaduta, falsa, alterata, incompleta o contenente dati inesatti, o comunque distrae i prodotti stessi dalla prevista destinazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da due milioni a dieci milioni di lire.

Per le differenze di qualità e di quantità riscontrate in confronto alle bollette di cauzione si applicano a carico dei responsabili le pene di cui al precedente comma.

Chiunque trasporta i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto e rifiuta di esibire agli organi di controllo la bolletta di legittimazione di cui sia in possesso, o non la consegna al destinatario della merce o, consegnandola, non vi appone l'annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire duecentomila a un milione.

Chiunque falsifichi i contrassegni di Stato sulle confezioni dei prodotti o faccia uso, venda o detenga contrassegni contraffatti o metta in circolazione i prodotti di cui alle lettere E), F), G), H), I) ed L) dell'articolo 1 non confezionati nei modi prescritti o in confezioni non munite dei prescritti contrassegni è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque faccia uso di contrassegni già utilizzati o di illecita provenienza.

Qualora risultino mancanti uno o più contrassegni di cui non sia provata la perdita o la distruzione per causa di forza maggiore, si applica a carico di chi ne aveva la custodia, la reclusione fino a sei mesi e la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Chiunque, essendovi tenuto, non ottemperi agli obblighi sull'emissione e la conservazione delle bollette di legittimazione e del certificato di cessione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Alla stessa pena soggiace chi falsifichi, alteri o rilasci comunque illecitamente il certificato di cessione.

Chiunque violi le disposizioni relative alla tenuta dei registri di carico e scarico è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Alla stessa pena soggiace chi rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilità, ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4.

Chiunque, in qualsiasi modo, ostacola agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali ove si fabbricano o si detengano i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Negli esercizi per la vendita al dettaglio dei prodotti di cui alle lettere E), F), G), H), I) ed L) dell'articolo 1 non è consentito di tenere aperta più di una confezione per qualità e specie di prodotto.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di inosservanza di tale divieto si applica la multa da lire duecentomila a lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Qualsiasi altra violazione delle disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione di cui al successivo articolo 11 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Per i reati previsti dal presente decreto il tentativo è punito con le stesse pene stabilite per il reato consumato.

Le pene stabilite nel presente decreto possono essere diminuite, in misura non eccedente i due terzi, quando per la quantità o per la qualità dei prodotti oggetto della violazione il fatto debba ritenersi di lieve entità.

Nei casi di cui al comma precedente la reclusione non può essere comunque inferiore a sei mesi.

Gli apparecchi, i meccanismi, le attrezzature nonché i mezzi di trasporto adoperati per commettere la frode, i prodotti ed i materiali oggetto della violazione sono soggetti a confisca ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le disposizioni del presente decreto concernenti la confisca e la misura delle multe sono stabilite in deroga agli articoli 240 e 24 del codice penale.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente decreto compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per quanto concerne l'accertamento delle violazioni di carattere fiscale previste dal presente decreto, rimangono confermati per gli organi della polizia giudiziaria ordinaria tutti i poteri e le facoltà loro attribuiti dalla vigente legislazione in materia di armi, munizioni ed esplosivi, da esercitarsi anche dopo l'intervento degli organi di polizia tributaria.

Per l'accertamento delle violazioni al presente decreto, è applicabile l'articolo 33 della predetta legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 10.

Restano ferme le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia di fabbricazione, lavorazione, deposito, commercio, circolazione e detenzione dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 11.

Le norme di attuazione del presente decreto saranno emanate entro dieci giorni dall'entrata in vigore di questo, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno.

Norme transitorie.

Art. 12.

Chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercita la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve presentare la denuncia prevista dall'articolo 3 entro trenta giorni dalla data predetta.

Il fabbricante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detiene nei locali di fabbrica i prodotti di cui all'articolo 1 deve farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro trenta giorni dalla data suindicata, indicando la quantità e la qualità dei prodotti finiti, nonché la qualità e la quantità dei prodotti di cui all'articolo 1 e del materiale da utilizzare per le lavorazioni.

La predetta denuncia deve essere presentata insieme a quella prevista dal primo comma.

Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili le bollette di legittimazione previste per la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 1, i prodotti stessi devono circolare accompagnati da un documento commerciale dal quale devono risultare gli elementi che saranno indicati dalle norme di attuazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni del precedente comma si applicano le sanzioni previste dal sesto comma dell'articolo 9.

Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili i certificati di cessione da determinare con le norme di attuazione, deve essere rilasciato un documento sostitutivo che sarà precisato con le norme suddette.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal dodicesimo comma dell'articolo 9.

Alla stessa pena soggiace chi falsifichi, alteri o rilasci comunque illecitamente, il documento sostitutivo.

A decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili gli appositi contrassegni di Stato, le confezioni dei prodotti di cui alle lettere E), F), G), H), I) ed L) dell'articolo 1 devono essere chiuse con etichette o fascette contenenti la denominazione della ditta fabbricante e l'indicazione della qualità e quantità del prodotto contenuto nella confezione.

In caso di inosservanza delle disposizioni del precedente comma si applica la sanzione della multa da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 13.

Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto detenga, a qualsiasi titolo, prodotti di cui alle lettere A), B), C) e D) del precedente articolo 1 deve farne denuncia, entro centottanta giorni dalla predetta data, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione dei carabinieri, che ne rilascia ricevuta specificando che il documento sostituisce il certificato di cessione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'obbligo sussiste anche per coloro che siano titolari di licenza di raccolta o di detenzione per armi da guerra o di licenze per collezione di armi comuni da sparo, o che abbiano presentato denuncia ai sensi dell'articolo 38 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'ottemperanza all'obbligo sancito nel presente articolo esime dalle responsabilità penali i detentori che non abbiano denunciato in precedenza le armi comuni da sparo e che non siano in possesso delle previste autorizzazioni, semprechè la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.

Non è altresì punibile chi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parte di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti indicati nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Sono esonerati dalla denuncia i corpi armati dello Stato e le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armati limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite, nonchè le persone indicate nell'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974.

LEONE

RUMOR — TANASSI — TAVIANI —
GIOLITTI — COLOMBO EMILIO —
ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI